



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

CONVENZIONE
art. 15 della legge 241/90

TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
E
IL COMUNE DI SANT'AGNELLO

**PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA
DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 352/2019 ED OGGETTO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO DEL
SINDACO METROPOLITANO N 762 DEL 12.12.2019**

PREMESSO CHE

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la "Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi";

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 257 del 6.8.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 295 del 30.9.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le "Linee guida per l'Accordo tra la Città

Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;

con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;

con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;

con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;

con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Sant'Agnello per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;

TRA

la Città Metropolitana di Napoli, di seguito chiamata "Città Metropolitana", rappresentata dal Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in P.zza Matteotti 1 - 80133 Napoli,

E

il Comune di Sant'Agnello, di seguito chiamato "Comune", rappresentato dal Responsabile della VI U. O. Lavori Pubblici, Manutenzione, Ecologia e Igiene Ambientale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, nella qualità di Responsabile dell'Accordo ai sensi dell'Art. 5 del medesimo,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e disciplina applicabile)

1. La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, tra la Città Metropolitana ed il Comune per l'attuazione dei progetti oggetto dell'Accordo di programma.
2. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle norme di legge e dalle seguenti disposizioni.
3. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

1. La Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019.

Art. 3

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione degli interventi di seguito elencati:

| Codice progetto assegnato ¹ | Titolo progetto | CUP | Importo finanziato | Provvedimento del Comune di approvazione del progetto |
|--|---|-----------------|--------------------|---|
| 63071-001 | Lavori di ripavimentazione stradale per la messa in sicurezza ed il potenziamento della Strada Comunale San Giuseppe e Ripavimentazione Rione Trasaella | H17H19002650003 | € 550 000,00 | D.C.G. n. 71 del 23.07.2019 |
| 63071-002 | Lavori di completamento ed adeguamento della rete di fognatura di Via La Rocca | H15C07000020002 | € 250 000,00 | D.C.G. n. 73 del 23.07.2019 |

Totale importo finanziato: € 800.000,00

2. L'importo finanziato dei singoli progetti sarà rideterminato, al netto delle economie di gara, sulla base delle somme del Quadro Economico rimodulato in seguito ad

1 Codice composto da codice ISTAT del Comune e ordine prioritario del progetto.

aggiudicazione e trasmesso alla Città Metropolitana entro 30 giorni dalla sua approvazione, pena la sospensione delle erogazioni di cui al successivo articolo 8.
La rideterminazione dell'importo finanziato avverrà sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 6 nei limiti previsti dalla normativa vigente per ogni voce di spesa.
L'importo rimodulato non dovrà eccedere l'importo ammesso a finanziamento.

Art. 4

(Impegni e forme di collaborazione dei soggetti sottoscrittori)

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a esercitare forme di reciproca e immediata collaborazione nel rispetto dei termini, condizioni e tempistica definiti dall'Accordo di Programma e della presente Convenzione nello svolgimento delle attività di propria competenza, procedendo periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato di coordinamento, e comunque non oltre il 31.12 di ogni anno.
2. In particolare, la Città Metropolitana si impegna a:
 - a. verificare l'avvenuta rendicontazione degli interventi da parte del Comune e monitorare l'avanzamento dei progetti;
 - b. supportare adeguatamente il Comune, attraverso gli uffici competenti, nella fase di attuazione degli interventi e della loro rendicontazione al fine di espletare funzioni di raccordo, orientamento e controllo su area vasta;
 - c. predisporre meccanismi di verifica intermedia e finale rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito della pianificazione strategica;
 - d. gestire i dati sull'avanzamento dei singoli progetti e trasporre gli stessi su una piattaforma georeferenziata e aperta, costruita attraverso la collaborazione tra gli uffici del Comune beneficiario e gli uffici URP e SIT della Città Metropolitana;
 - e. trasmettere al Comune i modelli necessari alla rendicontazione e alla trasmissione dei dati per il monitoraggio;
3. Il Comune si impegna a:
 - a. trasmettere alla Città Metropolitana il Quadro Economico rimodulato in seguito ad aggiudicazione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, pena la sospensione delle erogazioni di cui al successivo articolo 8;
 - b. rispettare i termini di inizio delle attività previste dall'art. 9 dell'Accordo di Programma come riportato all'art. 11 della presente convenzione;

- c. realizzare gli interventi finanziati di cui all'art. 3 della presente Convenzione con le modalità indicate nel presente atto ed in coerenza con l'Accordo di Programma;
- d. non alienare il bene oggetto di finanziamento per almeno 5 anni dalla conclusione dei lavori;
- e. essere responsabile in via esclusiva delle procedure di affidamento, realizzazione e collaudo dell'opera;
- f. rispondere in via esclusiva di tutti gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla realizzazione dell'intervento;
- g. provvedere, d'intesa con la Città Metropolitana, ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei progetti, trasmettendo alla Città Metropolitana la rendicontazione delle spese, nonché ogni altra utile informazione, anche su richiesta della predetta, al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma e della presente Convenzione attuativa;
- h. adottare una contabilità separata che garantisca una chiara identificazione della spesa;
- i. inserire i progetti finanziati nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
- j. attenersi a quanto indicato nell'Allegato all'Accordo di programma denominato "Obblighi di comunicazione e pubblicità" nonché evidenziare, in ogni caso, la fonte del finanziamento e il logo della Città Metropolitana di Napoli in tutte le modalità di comunicazione concernenti le opere finanziate.

Art. 5

(Durata)

1. La durata della Convenzione è fissata in massimo cinque (5) anni a partire dalla sua sottoscrizione.
2. La durata della Convenzione può essere prorogata in seguito a modifica o integrazione dell'Accordo di Programma per concorde volontà delle parti contraenti, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 34 del TUEL.

Art. 6

(Spese ammissibili e non ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese di investimento del Quadro Economico rimodulato al netto delle economie di gara, di ogni progetto di cui all'art. 3 della presente Convenzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente per ogni voce di spesa assunta con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Sono ammissibili le spese per il completamento di interventi già parzialmente realizzati, quelle relative agli espropri per pubblica utilità e di acquisizione di aree, nonché le spese di progettazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Non sono ammissibili spese relative a lavorazioni eseguite o incarichi di progettazione affidati antecedentemente alla data di inserimento delle proposte progettuali del Comune nel Parco Progetti avvenuta con delibere del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019, n. 295 del 30.09.2019 e n. 352 del 27.11.2019;
4. Non sono finanziabili interventi relativi ad opere ultimate in quanto non rientranti nell'attuazione delle Linee di indirizzo del Piano Strategico in base al principio della programmazione.
5. Le spese rendicontate, ai fini della loro ammissibilità, devono rispondere ai seguenti criteri generali:
 - ✓ previste per la realizzazione del progetto oggetto di finanziamento ed effettivamente sostenute e registrate dal soggetto beneficiario;
 - ✓ essere identificabili, tracciabili ed attestate da documenti giustificativi muniti di relativi mandati quietanzati;
 - ✓ essere supportate da documenti fiscalmente validi, forniti in copia conforme, che riportino in dettaglio il riferimento al progetto finanziato con la dicitura "*Spesa sostenuta per il progetto _____ con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli*".

Art. 7

(Varianti)

1. Le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle prescrizioni dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta tecnico da parte del Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità.

Art. 8

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

1. Il Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie provvederà con proprie determinazioni all'erogazione delle risorse. I pagamenti avverranno attraverso il Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune.
2. Le erogazioni avverranno, per ogni progetto di cui all'art. 3 della presente Convenzione, su domanda del Comune, secondo le seguenti modalità:

- a. Nel caso di finanziamento di progettazione e/o esecuzione dell'opera:
- a.1. prima erogazione, in anticipazione, pari al 25% del totale del finanziamento concesso sul singolo progetto, su espressa richiesta del Comune trasmessa in uno col contratto rogato in forma pubblica amministrativa.
Per le opere già contrattualizzate dovrà essere prodotta idonea documentazione come definita al successivo art. 9.
 - a.2. prima rata successiva, in anticipazione, del 20% sulle somme del Quadro Economico rimodulato al netto delle economie di gara, per ogni singolo progetto, su espressa richiesta del Comune e su presentazione della rendicontazione di almeno l'80% dell'importo della prima anticipazione;
 - a.3. ratei successivi, in anticipazione, del 20% sulle somme del Quadro Economico rimodulato al netto delle economie di gara, per ogni singolo progetto, su espressa richiesta del Comune e su presentazione della rendicontazione di almeno l'80% dell'importo dell'ultima anticipazione ed il 100% delle precedenti.
- La rendicontazione delle rate di anticipazione (a1, a2 e a3) dovrà essere supportata dalla documentazione di cui al successivo articolo 9 comma 1 e 2.
- a.4. erogazione a saldo su espressa richiesta del Comune a seguito di trasmissione dello Stato finale approvato, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera e su presentazione della rendicontazione delle somme relative al saldo e delle quote residue non rendicontate dell'importo dell'ultima anticipazione.
Entro novanta (90) giorni dalla erogazione del saldo, a pena di revoca del finanziamento e ripetizione delle somme anticipate, il Comune dovrà trasmettere i mandati quietanzati relativi alla rendicontazione del saldo e delle quote residue non rendicontate dell'importo dell'ultima anticipazione, con il quadro riepilogativo della rendicontazione finale di tutte le somme erogate.
- b. Nel caso di finanziamento di espropri o acquisizioni di aree o immobili, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche:
- b.1. erogazione pari al 100% dell'importo relativo ad espropri, su espressa richiesta del Comune, previa trasmissione di idonea documentazione attestante le somme da liquidare (particellare di esproprio e provvedimento di quantificazione delle indennità di esproprio).
 - b.2. erogazione pari al 100% dell'importo relativo ad acquisto di aree o immobili, su espressa richiesta del Comune, previa trasmissione del contratto preliminare di compravendita.

Entro novanta (90) giorni dalla erogazione dell'importo di cui ai punti b.1 e b.2, a pena di revoca del finanziamento e ripetizione delle somme anticipate, il Comune dovrà trasmettere il decreto di esproprio (nel caso b.1) o il contratto di compravendita (nel caso b.2) con i relativi mandati quietanzati in copia conforme.

Art. 9

(Documentazione obbligatoria ai fini delle erogazioni e della rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione degli importi indicati nell'art. 8, comma 2 (lett. a.1 e b.), il Comune si obbliga a trasmettere, per ogni singolo progetto i seguenti documenti:

a. nel caso di finanziamento di progettazione e/o esecuzione dell'opera (lett. a.1), contratto rogato in forma pubblica amministrativa; nel caso di opere parzialmente realizzate, contratto di appalto, dichiarazione del RUP, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 2000, attestante lo stato di avanzamento dei lavori già realizzati e non oggetto del finanziamento concesso dalla Città Metropolitana, corredata da ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) con relativo provvedimento di approvazione;

b. nel caso di finanziamento di espropri o acquisizioni di aree o immobili (lett. b1 e b2), finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche:

- Idonea documentazione attestante le somme da liquidare (particellare di esproprio e provvedimento di quantificazione delle indennità di esproprio) o contratto preliminare di compravendita come indicato nel precedente articolo 8, comma 2, lett. b1 e b2.
- Impegno del Comune a trasmettere il decreto di esproprio (nel caso b.1) o il contratto di compravendita (nel caso b.2) con i relativi mandati quietanzati in copia conforme, entro novanta (90) giorni dalla erogazione dell'importo di cui ai punti b.1 e b.2, a pena di revoca del finanziamento e ripetizione delle somme anticipate.

Nel caso di cofinanziamento, la prima erogazione è comunque vincolata alla trasmissione del provvedimento di impegno di spesa del Comune per la parte di competenza.

2. Ai fini dell'erogazione degli importi indicati nell'art. 8, comma 2, lett. a.2 e a.3, il Comune si obbliga a trasmettere, per ogni singolo progetto i seguenti documenti:

- a.** Relazione illustrativa con allegato rendiconto analitico delle spese sostenute, distinte per voci di spesa del Quadro Economico rimodulato, firmato digitalmente dal RUP, redatto secondo il modello fornito dalla Città Metropolitana.
- b.** Copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (provvedimenti di liquidazione) recanti la dicitura "*Spesa sostenuta per il progetto _____ con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli*" con relativo elenco riepilogativo;
- c.** Copia conforme dei mandati quietanzati, con rispettive fatture, relativi ad almeno l'80% dell'ultima anticipazione erogata ed al 100% di quelle precedenti.
- d.** Dichiarazione del RUP, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 2000, attestante che la rendicontazione presentata è relativa alle spese previste dal progetto e sostenute per la realizzazione dello stesso, con espressa dichiarazione sulla percentuale di avanzamento lavori.
- e.** Stati di avanzamento lavori e relativi provvedimenti di approvazione;

3. Ai fini dell'erogazione degli importi indicati nell'art. 8, comma 2, lett. a.4, il Comune si obbliga a trasmettere, per ogni singolo progetto i seguenti documenti:

- a.** Relazione illustrativa con allegato rendiconto analitico delle spese sostenute relative al saldo e delle quote residue non rendicontate dell'importo dell'ultima anticipazione distinte per voci di spesa del Quadro Economico rimodulato, firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento, redatto secondo il modello fornito dalla Città Metropolitana.
- b.** Copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (provvedimenti di liquidazione) recanti la dicitura "*Spesa sostenuta per il progetto _____ con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli*" con relativo elenco riepilogativo;
- d.** Dichiarazione del RUP, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 2000, attestante che la rendicontazione presentata è relativa alle spese previste dal progetto e sostenute per la realizzazione dello stesso, con espressa dichiarazione attestante la conclusione dei lavori.
- e.** Stato Finale e relativo provvedimento di approvazione;
- f.** Certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione, ove previsto);
- g.** Impegno del Comune a trasmettere copia conforme dei mandati quietanzati, con rispettive fatture, relativi alla rendicontazione del saldo e delle quote residue non rendicontate dell'importo dell'ultima anticipazione, con il quadro riepilogativo della rendicontazione finale di tutte le somme erogate, entro novanta (90) giorni dalla erogazione del saldo, a pena di revoca del finanziamento e ripetizione delle somme anticipate.

4. La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa a mezzo pec firmata digitalmente dal RUP. L'oggetto della pec dovrà obbligatoriamente essere il seguente: "Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli: spese sostenute nell'ambito dei trasferimenti ai Comuni".

Art. 10

(Economie)

In ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 13 dell'Accordo di Programma:

1. Ogni Comune potrà richiedere espressamente alla Città Metropolitana l'utilizzo delle economie, al fine di finanziare progetti del Comune inseriti nel Parco Progetti o varianti in corso d'opera di cui all'Art. 7 della presente Convenzione.
2. Nel caso di utilizzo della quota non spesa per finanziare progetti del Comune inseriti nel Parco Progetti, il procedimento di ammissione a finanziamento di detta quota seguirà le stesse modalità di approvazione e procedura istruttoria del trasferimento già concesso.
3. Nel caso di utilizzo della quota non spesa per varianti in corso d'opera di cui all'Art. 7, la richiesta del Comune dovrà inoltre essere corredata da dettagliata relazione del RUP.
4. La richiesta delle economie deve essere trasmessa entro sei (6) mesi dal termine previsto di durata della presente Convenzione.

Art. 11

(Termini di inizio delle attività)

In ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'Accordo di Programma:

1. Le attività previste dal cronoprogramma di ogni progetto devono essere formalmente avviate con specifico provvedimento entro e non oltre 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto.
2. Nel caso di finanziamento dei servizi di progettazione finalizzati all'esecuzione dell'opera, le successive procedure di affidamento dell'esecuzione devono concludersi entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto.

Art. 12

(Responsabilità)

Per qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione dei progetti di cui alla presente convenzione, venga eventualmente arrecato a persone o a beni pubblici o privati, è responsabile il Comune rimanendo la Città Metropolitana indenne da qualsiasi azione o molestia, oltretutto estranea ai rapporti che il comune beneficiario possa stabilire con chiunque altro in relazione alle attività correlate all'attuazione dei progetti.

Art. 13

(Revoca del finanziamento e recesso)

1. Il finanziamento, in relazione ad ogni progetto, è revocato:
 - a. per violazione di legge;
 - b. qualora non vengano rispettate le disposizioni dell'Accordo di Programma e della presente Convenzione attuativa;
 - c. qualora l'intervento eseguito non sia conforme a quello ammesso a finanziamento;
 - d. per la mancata rendicontazione, anche parziale, del finanziamento concesso;
 - e. per il mancato rispetto dei termini di cui all'Art. 11;
 - f. per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'Allegato all'Accordo di Programma denominato "Obblighi di pubblicità e comunicazione".
2. In ogni caso, nell'eventualità di revoca del finanziamento di uno o più progetti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, o di volontà di recesso da parte del Comune prima della conclusione dell'opera prevista, tutte le somme percepite in anticipazione sul singolo progetto saranno restituite dal Comune alla Città Metropolitana, maggiorate del tasso di interesse legale e degli interessi di mora, nonché dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il recupero del credito.

Art. 14

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:
 - alla Città Metropolitana: cittametropolitana.na@pec.it;
 - al Comune: lpp.santagnello@asmepec.it.

Art. 15

(Rinvio normativo e Controversie)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 16

(Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 17

(Allegati)

1. I documenti di seguito elencati si intendono allegati alla presente Convenzione formandone parte integrante e sostanziale e sono riferiti ad ogni singolo progetto di cui all'Art. 3:

1. "Scheda progetto di investimento" redatta secondo lo schema fornito dalla Città Metropolitana, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, con indicato, tra l'altro, l'importo richiesto a finanziamento sull'importo totale del progetto ed eventuali importi cofinanziati;
2. Progetto firmato digitalmente dal RUP costituito dagli elaborati previsti dal livello di progettazione candidato e comprensivi dei perfezionamenti ed integrazioni documentali richiesti dalla Città Metropolitana ai fini della stipula della presente Convenzione;
3. Cronoprogramma dell'intervento, comprensivo di eventuali procedure di esproprio, tempi di progettazione e validazione, nonché di qualunque fase procedimentale prevista dal momento dell'erogazione del finanziamento al collaudo dell'opera, su modello fornito dalla Città Metropolitana;
4. Provvedimento di approvazione del progetto con elenco degli elaborati e quadro economico di spesa redatto in conformità agli artt. 16 e 42 del D.P.R. 207/2010;
5. Provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
6. Trasmissione del CUP;
7. Dichiarazione del RUP, su modello fornito dalla Città Metropolitana:
 - a. di assenza di altro finanziamento assegnato per le voci di spesa del Quadro Economico per le quali è concesso il trasferimento;
 - b. di conformità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti.
In caso di non conformità urbanistica va allegato l'atto di adozione della variante semplificata ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 e dichiarazione del RUP attestante lo stato dei successivi adempimenti;
 - c. di sussistenza delle autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari all'esecuzione dell'opera.

In caso di immobili soggetti a vincoli e/o insistenti su aree vincolate: atto di assenso preventivo di fattibilità da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo, acquisito anche a mezzo di Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 c.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.

Per gli interventi che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti: Verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

d. di non recuperabilità dell'IVA e altri voci di spesa del Quadro Economico.

e. per i progetti consistenti in interventi di manutenzione o nel caso di cofinanziamento di progetti per quote finalizzate alla manutenzione: dichiarazione che tali interventi consistano in manutenzione straordinaria;

8. In relazione alla titolarità all'esecuzione dell'opera, alternativamente:

a. nel caso di proprietà del Comune: Dichiarazione del Legale Rappresentante di proprietà dell'area o dell'immobile oggetto di intervento;

b. nel caso di aree soggette ad esproprio: 1) Piano Particellare di Esproprio; 2) Atto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in corso di validità (e dichiarazione di pubblica utilità in caso di progetto almeno definitivo);

c. nel caso di acquisto di aree: Delibera di Consiglio Comunale relativa all'acquisizione al patrimonio comunale delle aree interessate dall'intervento di progetto.

Tutte le Dichiarazioni suelencate sono state trasmesse a mezzo pec dal Comune firmate digitalmente dal dichiarante ai fini della stipula della presente Convenzione.

Si allega alla presente: elenco dei protocolli di trasmissione degli allegati obbligatori di cui all'art. 17.

Per la Città Metropolitana di Napoli

Per il Comune di Sant'Agnello

Il Dirigente della Direzione Pianificazione
Strategica e Politiche Comunitarie
Giuseppe De Angelis

Il Responsabile della VI U. O. Lavori Pubblici,
Manutenzione, Ecologia e Igiene Ambientale
Antonio Provvissiero

Firmato digitalmente